

101 FED.

- 5 FEB. 2008

ANICP

VIA LIDO SACRAMENTO 39/A, SIRACUSA
TEL. 0931/722109
C.F.: 93055200898

Prot.n° 01/2008

spett.

Consiglio Nazionale Ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA

Ordine degli Ingegneri di Siracusa
Via dell'Arsenale,
96100 SIRACUSA

Ordine degli Ingegneri Provincia Taranto
Via Crispi, 105
74100 TARANTO

→ Federazione Regionale Ordini degli Ingegneri della Puglia
Viale De Pietro, 23
LECCE

Oggetto: Servizio chimico del porto di Taranto e di Brindisi. Ordinanze del Consiglio di Stato

Facendo seguito alla nostra comunicazione del 24. 10.2007 in relazione allo argomento riferito in oggetto, ci è particolarmente gradito inviare copia delle due Ordinanze emesse dal Consiglio di Stato in data 11 gennaio 2008 con le quali vengono accolte le istanze cautelari che sospendono l'efficacia della sentenza emessa dal Tar di Lecce che vietava agli ingegneri chimici di svolgere i compiti previsti per i consulenti chimici di porto.


Tale risultato è oltremodo importante sia per tutti i nostri iscritti ingegneri chimici che si vedevano preclusa l'attività all'interno dei porti sia per la sicurezza dei siti portuali dove, secondo la sentenza impugnata, la sicurezza dei lavori dovrebbe essere gestita dai professionisti laureati in chimica e farmacia ed è stato possibile raggiungerlo grazie al notevole interessamento di Codesti Enti e soprattutto dal Consiglio Nazionale Ingegneri che si è costituito nel ricorso. A tutti questi Enti va il nostro più vivo ringraziamento e la nostra riconoscenza.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI E CHIMICI DEI PORTI

ANICP

VIA LIDO SACRAMENTO 39/A, SIRACUSA
TEL. 0931/722109
C.F.: 93055200898

Certamente è ancora lunga e impervia la strada da percorrere in altri porti, quale per esempio il porto di Augusta dove le problematiche sono ancora in corso di definizione, ma siamo certi che con l'interessamento di noi tutti possiamo raggiungere presto i giusti risultati.


Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Carmelo Tinè

Siracusa 24 gennaio 2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 126/08
Registro Generale: 9563/2007

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Carmine Volpe
Cons. Paolo Buonvino Est.
Cons. Aldo Scola
Cons. Bruno Rosario Polito

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **11 Gennaio 2008**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

NOTA LEONARDO

rappresentato e difeso da:

Avv. ALFREDO PASANISI, Avv. GIOVANNI PELLEGRINO

con domicilio eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11 presso GIOVANNI PELLEGRINO;

contro

AUTORITA' PORTUALE DEL PORTO DI TARANTO, MINISTERO DEI TRASPORTI

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio in Roma

VIA DEI PORTOGHESI 12;

CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TARANTO

non costituitosi;

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

rappresentato e difeso da:

Avv. GIOVANNI PELLEGRINO

con domicilio eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11;

e nei confronti di

GALLI ALFREDO

rappresentato e difeso da:

Avv. GUIDO PELLE', Avv. ISABELLA DE ANGELIS

con domicilio eletto in Roma

VIA DEI GRACCHI N.128 presso ISABELLA DE ANGELIS;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **TAR PUGLIA - LECCE: Sezione I 3246/2007**, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRO CONSULENTI CHIMICI DI PORTO.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AUTORITA' PORTUALE DEL PORTO DI TARANTO, CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, GALLI ALFREDO, MINISTERO DEI TRASPORTI

Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Pellegrino e De Angelis;

Ritenuto che l'appello appare affidato a censure che, almeno a un primo sommario esame, non appaiono prive di consistenza;

che sussistono, comunque, i requisiti del "periculum in mora", anche tenuto conto di quanto disposto dalla Sezione con ordinanza n. 5225/2004;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9563/2007) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 11 Gennaio 2008

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 9563/2007) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 127/08
Registro Generale: 9564/2007

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Carmine Volpe
Cons. Paolo Buonvino Est.
Cons. Aldo Scola
Cons. Bruno Rosario Polito

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **11 Gennaio 2008** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

NOTA LEONARDO

rappresentato e difeso da:

Avv. ALFREDO PASANISI, Avv. GIOVANNI PELLEGRINO

con domicilio eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11 presso GIOVANNI PELLEGRINO;

contro

AUTORITA' PORTUALE DEL PORTO DI BRINDISI
non costituitosi;

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

rappresentato e difeso da:

Avv. GIOVANNI PELLEGRINO

con domicilio eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11;

MINISTERO DEI TRASPORTI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio in Roma

VIA DEI PORTOGHESI 12;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR PUGLIA - LECCE: Sezione I n. 947/2007**, resa tra le parti, concernente **ANNULLAMENTO ISCRIZIONE REGISTRO CONSULENTI CHIMICI DI PORTO**;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, MINISTERO DEI TRASPORTI

Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e udito, altresì, per la parte appellante l'avv. Pellegrino;

Vista l'ordinanza in data odierna resa nell'appello n. 9563/2007 con la quale è stata sospesa l'efficacia della sentenza del TAR di Lecce, Sezione I, n. 3246 del 14 settembre 2007;

ritenuta, per l'effetto, la sussistenza dei requisiti per accordare la misura cautelare qui richiesta;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 9564/2007) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 11 Gennaio 2008

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 9564/2007) è stata trasmessa al

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE